

CONVENZIONE

TRA

ASCOM SERVIZI S.p.A. (C. F./P.IVA 00522760263), con sede a Treviso in via Venier n. 55, in persona del consigliere delegato Piero Tedesco, all'uopo munito dei necessari poteri, di seguito per brevità anche denominata "ASCOM SERVIZI"

e

ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI TREVISO, C.F./P.IVA 80005680261, con sede a Treviso in via Venier n. 55, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Guido Pomini, all'uopo munito dei necessari poteri, di seguito per brevità anche denominata "ASSOCIAZIONE",

e

ASSOCONF S.R.L., (C.F./ P.IVA 03857510246 con sede sita a Vicenza in Via Quadri, 89, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Alice Borsetto, di seguito per brevità anche solo "ASSOCONF" di seguito per brevità congiuntamente denominate "PARTI",

PREMESSO:

- I) che ASCOM SERVIZI è una società di diritto italiano facente parte del Gruppo Ascom Confcommercio di Treviso, che svolge attività di consulenza e assistenza contabile e fiscale ed erogazione di servizi specifici per il commercio alle aziende associate (di seguito anche solo gli "ASSOCIATI") all'ASSOCIAZIONE, attraverso una struttura aziendale caratterizzata da elevato grado di tecnologia e personale qualificato;
- II) che l'ASSOCIAZIONE è una associazione di categoria che rappresenta oltre 5.000 imprese associate (di seguito anche solo gli "ASSOCIATI"), sviluppando ed attuando ogni iniziativa tendente a valorizzare la funzione commerciale sul piano politico, sindacale, tecnico e professionale e assistendo, sia collettivamente che singolarmente, le ditte aderenti, nei confronti di terzi, in materia legale, sindacale, fiscale, tecnico-economica e di quanto altro attiene allo sviluppo ed allo svolgimento dell'attività commerciale, turistica e dei servizi;
- III) che ASSOCONF svolge attività di ideazione, realizzazione e commercializzazione, sia in proprio che per conto terzi, di prodotti e servizi di telecomunicazione ed attività correlate, oltre che di attività di agenzia nel campo della telefonia, dell'energia elettrica e gas, fornendo altresì consulenza alle imprese con riferimento ai sopracitati servizi;
- V) che ASCOM SERVIZI e l'ASSOCIAZIONE hanno intenzione di offrire ai propri clienti e/o associati l'ulteriore servizio di consulenza e assistenza, anche di natura amministrativa e burocratica, in materia di telefonia fissa e connettività xdsl, volta a fornire condizioni economiche vantaggiose e migliorative per quanto attiene i servizi di telecomunicazione da rete fissa e connettività xdsl;
- VI) che ASSOCONF dichiara di disporre di capitale, struttura, capacità tecnica e amministrativa necessaria per adempiere all'incarico che ASCOM SERVIZI e l'ASSOCIAZIONE intendono affidare;
- VII) che a tal fine le PARTI sono interessate a stipulare un'idonea convenzione (di seguito anche solo la "CONVENZIONE") che consenta loro di trarre reciproco vantaggio, disciplinando compiutamente i reciproci rapporti.

Tutto ciò premesso, le parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente CONVENZIONE.

ART. 2 - Oggetto della CONVENZIONE

2.1) L'ASSOCIAZIONE affida a ASSOCONF, che accetta, l'incarico di fornire continuamente ai propri associati un servizio di consulenza e assistenza, anche di natura tecnica e amministrativo-burocratica, al fine di offrire agli stessi condizioni economiche vantaggiose e migliorative nella sottoscrizione di contratti in materia di Telecomunicazioni da rete fissa e connettività xdsl;

2.2) ASSOCONF, tramite personale adeguatamente specializzato e appositamente formato, in piena autonomia, con propria organizzazione di mezzi e senza alcun vincolo di subordinazione/dipendenza nei confronti di ASCOM SERVIZI né dell' ASSOCIAZIONE, si impegna a svolgere:

- a) servizio di Promozione: ASSOCONF svolgerà in modo del tutto autonomo appuntamenti informativi e promozionali da effettuarsi prevalentemente, ma non esclusivamente, presso gli ASSOCIATI, informando gli stessi circa la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura di Telecomunicazioni da rete fissa e connettività xdsl, con aziende appositamente selezionate da ASSOCONF, che abbiano elevati standard di qualità e garantiscano vantaggi di natura

economica e condizioni sempre migliorative rispetto alla media delle tariffe applicate sul mercato.

Contestualmente ASSOCONF illustrerà ai clienti anche eventuali altri servizi offerti dall'ASSOCIAZIONE e da ASCOM SERVIZI S.P.A., promuovendone la sottoscrizione secondo quanto indicato all'allegato B) del presente accordo.

L'ASSOCIAZIONE autorizza ASSOCONF a contattare i propri ASSOCIATI, mettendo a disposizione l'elenco degli stessi ed i relativi recapiti secondo quanto espressamente previsto nella scheda di adesione all'ASSOCIAZIONE sottoscritta dagli ASSOCIATI. ASSOCONF potrà promuovere i servizi di cui all'articolo 2 della presente CONVENZIONE anche presso soggetti che non siano ASSOCIATI svolgendo in tali casi attività informativa e favorendo l'adesione a Confcommercio Treviso e ai servizi da questa proposti, senza tuttavia avere alcun potere di rappresentanza, ma solo la facoltà di comunicare l'esistenza della presente CONVENZIONE come previsto dal successivo articolo 3.

b) servizio di Client assistance: ASSOCONF si impegna ad offrire in modo puntuale, efficiente e costante l'assistenza ai clienti ASSOCIATI sottoscrittori dei contratti di cui al punto 2 della presente CONVENZIONE, mettendo a disposizione un call center attivo almeno 8 ore al giorno e visitando periodicamente i suddetti clienti ASSOCIATI per verificarne il grado di soddisfazione. Eventuali problematiche segnalate dai Clienti dovranno essere gestite con la massima velocità e comunque entro e non oltre 36 ore dalla segnalazione della problematica e, ove necessario, anche mediante visita di un collaboratore di ASSOCONF. ASSOCONF si obbliga inoltre ad effettuare almeno un accesso all'anno presso gli ASSOCIATI al fine di effettuare una valutazione della situazione contrattuale proponendo condizioni migliorative, offrendo assistenza tecnica e burocratica e svolgendo attività informativa e promozionale.

2.3) Le PARTI si impegnano ad effettuare almeno un incontro annuale al fine di valutare l'andamento del rapporto in corso, discutere/approvare eventuali nuove condizioni economiche da applicarsi per l'anno successivo e per valutare e discutere/approvare eventuali nuovi servizi da proporre agli ASSOCIATI.

ART. 3 – Rappresentanza ed esclusiva territoriale

3.1) Per tutta la durata della presente CONVENZIONE ASSOCONF, nell'ambito della promozione e vendita dei servizi offerti di cui alla presente CONVENZIONE ed all'allegato sub A), potrà associare il proprio nome a quello di ASCOM Servizi S.p.A. - Gruppo Confcommercio TREVISO, inserendo la dicitura "Azienda convenzionata con ASCOM Servizi S.p.A. Gruppo Confcommercio Treviso" sulla propria carta intestata, sul materiale pubblicitario, sul proprio sito, su biglietti da visita e quant'altro sia inerente all'esecuzione del presente contratto.

3.2) ASCOM SERVIZI e l'ASSOCIAZIONE concedono espressamente a ASSOCONF la possibilità di presentarsi ai terzi quale azienda "convenzionata ad ASCOM SERVIZI S.p.A. Gruppo Confcommercio Treviso, da quest'ultima appositamente selezionata, e di gestire, quale intermediario esclusivo, la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura di Telecomunicazioni da rete fissa e connettività xdsl tra i propri clienti e le aziende selezionate da ASSOCONF.

4 - Corrispettivi

4.2) Le PARTI si danno reciprocamente atto e riconoscono che tutte le prestazioni di cui alla presente CONVENZIONE sono svolte nel reciproco interesse e per finalità di natura anche associativa.

4.3) Nessun corrispettivo in denaro sarà dovuto dall' ASSOCIAZIONE e/o all' ASSOCIAZIONE per le prestazioni del presente accordo.

Art. 5 - Modalità di esecuzione e obblighi delle PARTI:

5.1) ASSOCONF si obbliga:

- a) a comunicare per iscritto ad ASCOM SERVIZI con cadenza quadrimestrale la lista completa ed aggiornata delle aziende che abbiano aderito alle proposte formulate da ASSOCONF, indicando altresì i servizi da queste prescelti nonché le società terze fornitrici con le quali i contratti siano stati stipulati;
- b) a non stipulare convenzioni analoghe e aventi il medesimo oggetto della presente CONVENZIONE con altre aziende di servizi e/o associazioni di categoria presenti sul territorio del mandamento di Treviso;

c) a gestire autonomamente le eventuali problematiche che dovessero sorgere con i clienti ASSOCIATI sottoscrittori di contratti promossi da ASSOCONF;

d) a garantire una corretta e puntuale formazione dei propri dipendenti e collaboratori in modo che gli stessi operino secondo gli elevati standard qualitativi richiesti per rappresentare sul territorio ASSOCONF quale azienda selezionata e convenzionata con ASCOM SERVIZI S.p.A. Gruppo Confcommercio Treviso.

5.2) ASCOM SERVIZI e L'ASSOCIAZIONE si impegnano, per tutta la durata della presente CONVENZIONE:

a) a non avvalersi di altre società o collaboratori che svolgano le stesse prestazioni di cui al punto 2 sul territorio del mandamento di Treviso.

b) a comportarsi secondo correttezza e buona fede, fornendo a ASSOCONF tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta esecuzione della presente CONVENZIONE;

c) a pubblicizzare e promuovere la presente CONVENZIONE presso i propri clienti e ASSOCIATI tramite i propri canali (riviste, portali ecc.) nonché utilizzando le risorse messe a disposizione da ASSOCONF e specificate all'allegato sub A) della presente CONVENZIONE;

5.3) ASSOCONF non potrà, per nessun motivo, utilizzare impropriamente e/o per scopi diversi da quelli previsti nella presente CONVENZIONE, le informazioni commerciali e aziendali di ASCOM SERVIZI e/o dell'ASSOCIAZIONE né il marchio né il logo di "Ascom Servizi S.p.A. Gruppo Confcommercio Treviso", né marchi o loghi analoghi e/o altri segni distintivi confondibili con quelli di ASCOM SERVIZI, e ciò a pena di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

Art. 6 - Durata e recesso

6.1) La presente CONVENZIONE entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà validità per anni 2 (due) con esclusione di tacito rinnovo.

6.2) Le PARTI potranno liberamente recedere dalla presente CONVENZIONE in qualunque momento senza penale alcuna, con il solo obbligo di darne comunicazione a mezzo raccomandata A/R e con l'osservanza di un periodo preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni.

Qualora la presente convenzione cessasse di avere efficacia per qualsivoglia ragione, ASCOM SERVIZI, L'ASSOCIAZIONE e ASSOCONF, ciascuna per il proprio ambito di competenza, potranno comunicare con mezzi idonei il venir meno del predetto rapporto ai clienti ASSOCIATI, senza che tale comunicazione abbia effetto alcuno rispetto ai contratti già stipulati tra i clienti stessi e ASSOCONF e/o le imprese terze fornitrici di servizi; detti contratti resteranno in vigore secondo le modalità dagli stessi disciplinate.

6.3) Successivamente allo scioglimento del presente accordo, per qualsivoglia ragione o causa avvenuta, ASSOCONF non potrà, né direttamente né per interposta persona, continuare a utilizzare i segni distintivi di ASCOM SERVIZI o del Gruppo Ascom Confcommercio di Treviso, né associarli in qualsivoglia modo al proprio nome o ad altre aziende a questo collegate o a servizi direttamente o indirettamente resi a soggetti terzi. Tutti i riferimenti ai segni distintivi di cui sopra andranno immediatamente, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, rimossi da siti, portali o inserzioni pubblicitarie.

6.4) Allo scioglimento della presente CONVENZIONE le PARTI dovranno restituirsì reciprocamente tutto il materiale pubblicitario (biglietti da visita, volantini, brochures, cataloghi, listini e altri documenti) in loro possesso nel quale compaia l'associazione tra ASSOCONF e ASCOM SERVIZI e/o L'ASSOCIAZIONE. Le PARTI dovranno rimuovere immediatamente, nel rispetto dei necessari tempi tecnici, dalle rispettive carte intestate e dai siti internet a queste riconducibili ogni denominazione o materiale pubblicitario che presenti la medesima associazione tra il nome di ASSOCONF e ASCOM SERVIZI e/o L'ASSOCIAZIONE, o che faccia riferimento al rapporto oggetto della presente CONVENZIONE.

Art. 7 - Clausola di riservatezza.

Qualunque notizia inerente l'attività, la politica commerciale, i prodotti, i prezzi, la clientela e la tecnologia di una delle PARTI, di cui l'altra parte venga a conoscenza a causa o in occasione della presente CONVENZIONE, deve considerarsi strettamente riservata, sia durante che dopo la cessazione della presente CONVENZIONE.

Art. 8 – Cessione della CONVENZIONE

8.1) Le PARTI si danno reciprocamente atto del fatto che la presente CONVENZIONE viene stipulata *intuitu-personae*, ragione per la quale la stessa non potrà essere ceduta, in tutto o in parte, a terzi, se non previo consenso scritto dell'altra parte.

8.2) Ogni eventuale variazione della compagine sociale di ASSOCONF e/o degli amministratori in carica dovrà essere immediatamente comunicata ad ASCOM SERVIZI e all'ASSOCIAZIONE, anche via email, e

qualora le modifiche non risultino gradite, darà a queste diritto all'immediato recesso dalla presente convenzione, senza il rispetto del preavviso di 60 giorni, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

8.3) Qualora una delle PARTI venga assoggettata a fallimento e/o procedure concorsuali, o comunque diventi insolvente, o tenga comportamenti che possano ledere l'immagine e il buon nome dell'altra parte contraente, ciò darà diritto all'altra parte di recedere immediatamente dalla presente CONVENZIONE, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

Art. 9 - Elezione di domicilio e comunicazioni.

A tutti gli effetti della presente CONVENZIONE le PARTI eleggono domicilio presso le rispettive sedi e tutte le comunicazioni tra le parti andranno inviate a detti indirizzi, a mezzo fax o e-mail, fatte salve le ipotesi espressamente previste nelle quali è fatto obbligo alle stesse di inviare le comunicazioni a mezzo posta raccomandata con A.R. o pec.

Art. 10 - Foro esclusivo.

Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Art. 11 - Clausole finali.

11.1) L'eventuale nullità di una o più clausole della presente CONVENZIONE non determinerà l'invalidità dell'intero contratto, eccetto il caso in cui la nullità non sia relativa a clausole essenziali dell'accordo.

11.2) Qualsiasi modifica della presente CONVENZIONE o dei relativi allegati dovrà essere espressamente approvata per iscritto da tutte le PARTI.

11.3) Eventuali inerzie e/o tolleranze, anche reiterate, di una parte non potranno in alcun modo implicare la rinuncia ai diritti derivanti dalla presente CONVENZIONE.

Letto, confermato e sottoscritto in Treviso, li 19 febbraio 2014

ASSOCONF S.R.L.

ASCOM SERVIZI S.P.A.

ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO ~~TURISMO~~ E SERVIZI TREVISO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le PARTI dichiarano, previa lettura, di esplicitamente accettare le seguenti clausole:

Art. 2) oggetto della Convenzione; Art. 3) Rappresentanza ed esclusiva territoriale; Art. 5) Modalità di esecuzione e obblighi delle PARTI; Art. 6) Durata e Recesso; Art. 8) cessione del convenzione; Art. 10) Foro esclusivo.

Letto, confermato e sottoscritto in Treviso, li 13.03.2014

ASSOCONF S.R.L.

ASCOM SERVIZI S.P.A.

ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIO ~~TURISMO~~ E SERVIZI TREVISO